

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE ARTERIA ONLUS

Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2026, alle ore 16:30 si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Arteria Onlus, presso la sede legale di Via Lanino 3/A - Torino, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento dello Statuto di Arteria ETS.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente dell'associazione Ivano Casalegno il quale rileva che la riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora e con il suddetto ordine del giorno, mediante avviso consegnato a mano, secondo le norme statutarie.

Il Presidente constata che sono presenti i seguenti soci: Ivano Casalegno (Presidente), Lorenzo Chiaraviglio (Vice-presidente), Davide Balistreri (Tesoriere), Martina Ciafardoni (Segretaria), Anna Gentile (Consigliera), Emanuela Esposito, Fabio Ricciardi, Claudia Bruno, Aigbe Destiny Aimufua, Alberto Ciafardoni.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretaria Martina Ciafardoni, che accetta.

Il Presidente istruisce la discussione di cui al punto uno all'ordine del giorno, ed espone all'Assemblea dei soci la proposta di adeguamento dello Statuto dell'Associazione secondo le forme e i modi previsti dalla c.d. "Riforma del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017). I soci prendono visione dell'intero Statuto, il socio Fabio Ricciardi richiede di approfondire la qualificazione di ETS proposta nello Statuto: il Presidente espone dunque le ragioni per cui gli Enti del Terzo Settore meglio si adattano alla vocazione sociale di Arteria, anche con riferimento alla sua precedente e attuale attività associativa. Specifica inoltre che la nostra ragione sociale muterà da "Arteria Onlus" a "Arteria ETS". Nella nuova proposta statutaria rimangono invariati i principi fondamentali dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro. Il Presidente, inoltre, sottolinea l'incompatibilità futura del ruolo di dipendente o qualsiasi altra figura lavoratrice per l'associazione e quello di volontario.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea dei soci vota a favore e all'unanimità tutte le modifiche apportate allo Statuto e pertanto

DELIBERA

- 1) di approvare, con voto favorevole e unanime di tutti i soci presenti, l'adeguamento dello Statuto di Arteria ETS secondo quanto presente nel relativo documento allegato.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore 18:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

La Segretaria

Martina Ciafardoni



Il Presidente

Ivano Casalegno

STATUTO "Arteria ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore" (d'ora in avanti Codice), è costituita l'Associazione denominata "Arteria ETS" Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"

L'Associazione è a struttura democratica ed è contraria ad ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, identità di genere, orientamento sessuale, nazionalità, provenienza geografica, religione od orientamento politico. Essa, inoltre, non si riconosce in alcun partito politico né in alcun culto religioso. Pertanto la suddetta Associazione si definisce apartitica, aconfessionale, antirazzista e antisessista.

ART. 2)

L'Associazione ha sede legale a Torino in Via Lanino 3/A, ha durata a tempo indeterminato ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 17 del presente Statuto.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

L'Associazione non ha fini di lucro.

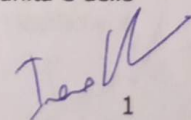
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e ulteriori componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha lo scopo di intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone in condizioni di marginalità sociale.

L'Associazione persegue le sue finalità all'interno delle seguenti attività di interesse generale individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 svolte in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle


1

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, all'interno delle finalità elencate, persegue in particolare i seguenti scopi:

- promozione dell'empowerment e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici e di cittadinanza di tutte le persone, in particolare dei soggetti vulnerabili, anche come motore di coesione sociale e di inclusione nel tessuto locale;
- sostegno e aiuto alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà, per la riduzione dei fenomeni di marginalità sociale;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco tra minori, giovani e adulti del territorio;
- contrasto a ogni forma di discriminazione per appartenenza religiosa, età, disabilità, orientamento di genere, preferenze sessuali e provenienza geografica;
- promozione della crescita e dello sviluppo dell'individuo, del territorio e della società;
- incremento della partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone;
- educazione e formazione di minori e giovani;
- promozione e tutela del benessere fisico e psicologico delle persone, in particolare dei soggetti vulnerabili, al fine di promuoverne la socializzazione, l'inclusione e contrastare l'isolamento;
- contrasto a ogni forma di segregazione sociale, lavorativa e abitativa delle persone migranti, valorizzandone le capacità e favorendo il loro accesso ai diritti sociali.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni dell'Associazione si concretizzeranno in:

- a. interventi educativi e formativi, individuali o di gruppo, per minori e giovani adulti in condizioni di particolare vulnerabilità sociale, anche in collaborazione con organizzazioni del territorio e istituzioni pubbliche;
- b. attività educative in spazi di educazione formale, non formale e informale: quali a titolo di esempio centri aggregativi, giovanili, scuole, Case del Quartiere, giardini pubblici, ecc, al fine di mettere in atto interventi socio-educativi che portino ad una maggiore inclusione di persone a rischio esclusione sociale e che si trovino in particolari condizioni di vulnerabilità;
- c. attività multiformi connesse allo sviluppo educativo, quali: doposcuola, accoglienza socio-aggregativa, ricreazione, uscite di gruppo, soggiorni estivi e non, attività sportive o artistiche e attività correlate, laboratori, ecc, tutte volte a favorire lo sviluppo personale e la conseguente inclusione sociale di minori, giovani e adulti del territorio;
- d. attività di animazione e educativa di strada e mediazione sociale di strada negli spazi pubblici del territorio;
- e. attività di orientamento, accompagnamento e supporto a percorsi individuali di inclusione sociale, a favore di soggetti vulnerabili, anche in collaborazione con organizzazioni del territorio e istituzioni pubbliche;
- f. interventi per la promozione dell'accesso ai diritti sociali di soggetti vulnerabili, quali il diritto alla casa, alla salute, all'istruzione, al lavoro;
- g. laboratori e attività mirate a sensibilizzare minori, giovani e adulti alle tematiche di genere e dell'identità sessuale allo scopo di ridurre le discriminazioni;
- h. collaborazione in rete con altre realtà cittadine, nazionali o internazionali che perseguono finalità simili e complementari per lo scambio reciproco di esperienze;
- i. interventi per la promozione di processi partecipativi di auto-organizzazione diretta di abitanti del territorio;
- l. attività di advocacy, campaigning e lobby su tematiche sociali relative a titolo di esempio a discriminazioni nei confronti di segmenti sociali marginalizzati;
- m. attività di supporto ed empowerment della cittadinanza anche attraverso la conduzione di sportelli sociali, legali, psicologici, di orientamento scolastico - lavorativo;
- n. attività di alfabetizzazione, potenziamento dell'italiano come lingua seconda e valorizzazione del plurilinguismo;
- o. attività socio-aggregative, educative, culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, rivolte alla cittadinanza per costruire occasioni di incontro, favorire l'attivazione territoriale e processi aggregativi di comunità e promuovere lo scambio transculturale;
- p. attività di promozione della lettura, anche in contesti informali;
- q. organizzazione di momenti di informazione e formazione sui temi in cui l'Associazione ha una comprovata esperienza;
- r. partecipazione a tavoli promossi dalla Pubblica amministrazione su tematiche sociali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e

Ines
2

integrazioni. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice.

SOCI, VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 4)

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5)

Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed gli eventuali regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 6)

Tra associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutte spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto verrà espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 7)

Per essere ammesse a soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione la persona interessata potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8)

Le persone associate sono tenute al pagamento della quota annuale di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

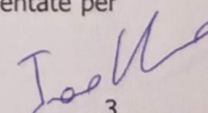
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART.9)

Gli associati volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associati volontari è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da beneficiari. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per


3

l'attività prestata, alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione e comunque entro i limiti imposti dal D.Lgs. n. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10)

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 11)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello statuto;
- di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 12)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ORGANI SOCIALI

Art. 13)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
- Organo di revisione (nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)

ART. 14)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altri associati, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Teo
4

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo di comunicazione che possa assicurare la verifica della ricezione del messaggio e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 15)

L'Assemblea dei soci:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca le persone componenti gli organi sociali;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera sull'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità delle persone componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 16)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le persone componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 17)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle persone associate e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 18)

L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 persone elette dall'Assemblea dei soci tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da solo tre persone esso è validamente costituito quando sono presenti tutte.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i componenti, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

In caso di decesso, dimissioni o esclusione di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: il sostituto rimane in carico sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o la loro indisponibilità, l'Assemblea dei soci provvede alla surroga mediante elezioni. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

5
Ines

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro,
- disciplina l'ammissione di associati
- accoglie o rigetta le domande di aspiranti associati
- decide in merito alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- fissa le quote sociali e gli eventuali contributi suppletivi o straordinari;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie al fine del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
- nomina, se necessario, tra soci interni o esterne al Consiglio, delle persone delegate allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- redige e approva eventuali Regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea.

Inoltre:

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza delle persone che lo compongono lo ritenga necessario. Le convocazioni del Consiglio possono avvenire a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo di comunicazione che possa assicurare la verifica della ricezione del messaggio e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in caso sia assente, da un consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti la deliberazione si considera non approvata.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle Riunioni e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale e illimitato. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 19)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza delle persone presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Handwritten signature
6

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20)

All'interno del Consiglio Direttivo sono individuati il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo, nonché la tenuta dei libri sociali obbligatori e volontari e di tutti i documenti relativi al servizio affidatogli.

Le cariche di Tesoriere e Segretario possono essere rivestite da un'unica persona.

ART. 21)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisore legali iscritti nell'apposito registro.

La componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22)

L'organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da revisore contabili iscritte al relativo registro.

LIBRI SOCIALI

ART. 23)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutte le persone associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Legg

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi annuali e straordinari di associate;
- contributi dei privati;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- proventi delle cessioni di beni e servizi a associate e a persone terze, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e riconducibili alle disposizioni del Codice;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

ART. 25)

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 26)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dalle persone associate.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

ART. 27)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

BILANCIO

ART. 28)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

BILANCIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE DI RACCOLTE PUBBLICHE

ART. 29)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30)

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto

8
[Handwritten signature]

dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI E DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31)

Le persone associate volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 33)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 34)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45 comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NORMA TRANSITORIA

ART. 36)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

registrato a Agenzia delle Entrate
Ufficio Locale di Torino 4
17/03/2018 n. 113
Serie 3 - versati €
A. DELEGATO

La Funzionaria
Francesca MOLCALVO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



[Handwritten signature]
9